



Via Monte Gleno n. 13 – 24125 BERGAMO

Prot.n. Bergamo

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI

ESPOSITIVI SU AUTOBUS E ALLE PALINE A.T.B. DA UTILIZZARE IN

ESCLUSIVA A FINI PUBBLICITARI

TRA

ATB Mobilità S.p.A., con sede legale in Bergamo in via Monte Gleno n. 13, capitale sociale di euro 36.390.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo con codice fiscale e partita IVA 02485010165 e REA n. BG – 292929 d’ora in avanti denominata “Concedente” o “ATB”, in persona del Direttore Generale C. Rita Donato, C.F. DNTCGR75C41A794E, domiciliata per la carica presso la sede della Società.

E

#####, con sede legale in #####, via ##### n. ##, capitale sociale di euro #####,## iscritta nel Registro delle Imprese di ##### con codice fiscale ##### e REA n. ##### – (partita IVA #####) d’ora in avanti denominata “Concessionario”, nella persona del Rappresentante Legale #####, C.F. #####, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

PREMESSO CHE:

1. ATB Servizi spa ha indetto una procedura di gara per la concessione degli spazi espositivi su autobus e alle paline ATB da utilizzare in



esclusiva a fini pubblicitari, anche nell'interesse della Società ATB Mobilità, proprietaria delle paline di fermata della rete di trasporto, al fine di procedere alla concessione degli spazi espositivi, avente ad oggetto anche la concessione degli spazi espositivi collocati sul retro delle paline di fermata, da utilizzare in esclusiva ai fini pubblicitari, oltre che degli spazi espositivi presenti sui mezzi automobilistici di proprietà di ATB Servizi;

2. Il Concessionario ha presentato l'offerta in conformità ai criteri stabiliti dal Concedente che, insieme agli atti di gara, è da considerarsi parte integrante del presente contratto;

3. Il Consiglio di Amministrazione di ATB Servizi, visti gli atti di gara ed il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della Commissione Giudicatrice, ha disposto l'affidamento in favore del Concessionario con delibera n. ### del ##### 2024, previo esito positivo della verifica dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara ed all'acquisizione della documentazione di legge in materia di antimafia;

4. Il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta dal Concedente, ivi compresa la cauzione posta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dallo stesso con la presentazione dell'offerta;

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al presente contratto è il seguente **B0BE8B72B1**.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre da quanto disposto nel presente contratto e negli atti di gara:

- dalle disposizioni, laddove applicate, della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e, in particolare, da quelle di cui al D.lgs. 36/2023, rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni in vigore in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti, nonché le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del contratto.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Oltre alle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti:

- 1) Capitolato di Concessione;
- 2) Allegato B;
- 3) Offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- 4) Garanzia definitiva;
- 5) Polizza assicurativa.

Le parti dichiarano di ben conoscere il contenuto degli atti di cui a precedenti punti, che gli stessi sono stati già acquisiti da ciascuna parte e



pertanto rinunciano espressamente alla loro allegazione al presente contratto.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO, TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE

Oggetto del presente contratto è la concessione in via esclusiva degli spazi espositivi presenti sul retro delle paline di fermata della rete di trasporto, di proprietà di ATB Mobilità S.p.A., la quale fornisce ad ATB Servizi S.p.A. le infrastrutture utili all'espletamento del servizio.

La concessione si intende in via esclusiva, pertanto l'esposizione di impianti di comunicazione commerciale negli spazi individuati dal Capitolato di Concessione è riservata al solo Concessionario, restando interdetta ai terzi ogni forma di pubblicità commerciale negli spazi medesimi e ferme restando le riserve di utilizzo in favore di ATB.

Gli introiti derivanti dallo sfruttamento degli spazi stessi, con i limiti e secondo le modalità previste nel Capitolato di Concessione, saranno di esclusiva spettanza della Concessionaria, sulla quale grava l'obbligo di versare in favore di ATB il canone di cui all'art. 8 del presente contratto e di rispettare le previsioni contenute nel Capitolato, nonché le disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ATB si riserva, e il Concessionario accetta, la piena e incondizionata facoltà di intervenire, rimuovere, trasferire, ecc., a tempo determinato e per esigenze di servizio, gli impianti sui quali insistono gli spazi pubblicitari oggetto del Capitolato, senza diritto alcuno per la concessionaria a richiedere corrispondente riduzione del canone, se non alle condizioni espressamente



previste all'articolo 4 del Capitolato.

Per le specifiche relative alle superfici a disposizione della Concessionaria per fini pubblicitari, all'allestimento e alle eventuali variazioni delle stesse, le Parti rimandano espressamente al Capitolato di Concessione e all'Allegato B, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione oggetto del presente contratto avrà durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

ARTICOLO 5 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Nell'esecuzione del presente contratto le parti operano con diligenza professionale secondo quanto previsto dall'art. 1176 del codice civile.

Il Concessionario garantisce che siano rispettati tutti i requisiti previsti nel Disciplinare e nel Capitolato come obbligatori.

In particolare, tutte le diciture e immagini che compongono le esposizioni pubblicitarie realizzate dal Concessionario dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, con il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con le norme contenute nei regolamenti del Comune di Bergamo, nonché con le disposizioni di legge che entrassero in vigore anche in costanza di rapporto. Il Concessionario si impegna, infine, all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

L'installazione, posa in opera e ogni altra attività necessaria a consentire l'utilizzo a fini pubblicitari degli spazi deputati a tale scopo non dovranno



arrecare alcun danno ai mezzi di trasporto e/o ai manufatti, né potranno creare intralci di alcun tipo ai servizi per i quali gli stessi sono adibiti.

ARTICOLO 6 – REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal 1° luglio di ciascun anno di vigenza del contratto, l'importo del canone minimo sarà rivalutato in misura pari al 75% dell'eventuale variazione in incremento dell'indice ISTAT FOI per famiglie di operai ed impiegati assumendo l'indice luglio-giugno.

ARTICOLO 7 – SUBAPPALTO

Il subappalto delle sole attività di installazione delle pubblicità alle paline è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche, che si intendono qui espressamente richiamate. Il Concedente si riserva facoltà di verificare che nei contratti sottoscritti tra i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI (CANONE MINIMO E ROYALTY) E ONERI PER LA SICUREZZA

I canoni minimi garantiti che saranno riconosciuti annualmente ad ATB dal Concessionario sono pari ai seguenti importi:

a) Paline: Euro ##### (#####/00) oltre IVA.

Pertanto, il canone minimo complessivo dovuto dal Concessionario è fissato in Euro ##### (#####/00) oltre IVA e sarà corrisposto con cadenza trimestrale.

. .



Per le attività in capo ad ATB Mobilità non sono previste interferenze, pertanto non vi sono oneri per la sicurezza, pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a Euro zero.

Il Concessionario si assume interamente il rischio operativo relativo alla mancata o parziale allocazione sul mercato degli spazi pubblicitari. Pertanto, gli importi del canone minimo garantito devono intendersi forfettari e non sarà riconosciuto alcun decremento agli stessi a causa dell'eventuale mancato utilizzo, per qualsiasi motivo, di quote parti della superficie contrattuale.

Nel caso di eliminazione o spostamenti della palina di fermata, il Concessionario è tenuto a rimuovere a proprie spese, nel termine stabilito dal Concedente, in tutto o in parte, la pubblicità esposta. Ove non si uniformi alla richiesta, il Concedente ha la facoltà di provvedere, a spese del Concessionario, alla rimozione dei pannelli pubblicitari ed alla loro custodia fino al ritiro di essi da parte del Concessionario. Quando, ad ultimazione dei lavori, il Concedente ritenga che si possa ripristinare la pubblicità rimossa, ne darà comunicazione al Concessionario entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

Il Concessionario riconosce, altresì, al Concedente una royalty pari alla differenza positiva tra il 50% (cinquanta per cento) del fatturato imponibile generato su base annuale (IVA esclusa), relativo alla concessione di ogni tipologia di spazio pubblicitario concesso, ed il canone minimo garantito già riconosciuto per il corrispondente periodo. Per fatturato imponibile si intende il fatturato relativo alle sole esposizioni pubblicitarie al netto delle imposte di pubblicità.



Il riconoscimento della parte variabile del corrispettivo avverrà a cadenza annuale, entro 1 mese dalla scadenza del periodo, sulla base della documentazione che la concessionaria dovrà fornire attestante il fatturato realizzato nel periodo.

ARTICOLO 9 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Concessionario verserà il canone minimo dovuto in rate trimestrali anticipate con pagamento a 60 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario, con indicazione del codice CIG B0BE8B72B1, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

La royalty verrà corrisposta annualmente, entro un mese dalla scadenza del periodo di riferimento, sempre tramite bonifico.

Le fatture, gravate di IVA, saranno emesse da ATB e faranno riferimento al presente contratto e riporteranno il codice CIG B0BE8B72B1.

I pagamenti delle stesse saranno effettuati sul conto corrente bancario del Concedente, alle seguenti coordinate bancarie:

- IBAN IT88J 05387 11111 00004 2568165 BPER BANCA

- le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono:

- C.F.

Con la prima fattura dell'anno dovrà essere inviata ad ATB copia della ricevuta di pagamento delle imposte di pubblicità effettuato dalla concessionaria.

Per versamenti ritardati saranno applicate le penali come previsto dall'art. 12 del Capitolato di concessione.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLA



CONCESSIONE

Responsabile della gestione della concessione, per il Concedente, è il Dott. Stefano Negretti; mentre, il Concessionario ha indicato quale responsabile il il Sig./la Sig.ra #####.

ARTICOLO 11 – PENALI

In caso di inadempienza da parte del Concessionario degli obblighi assunti con la stipula del contratto, ATB procederà all'applicazione degli interessi di mora previsti dal D.lgs. 231/2002 e smi, pari a maggiorazione dell'8% sul tasso di riferimento BCE per ogni giorno di ritardato pagamento.

Per ogni giorno di ritardo nella rimozione di ogni singola forma pubblicitaria, contraria a quanto previsto all'art. 6 del Capitolato di gara, si applicherà una penale di Euro 200,00 (duecento/00) fatto salvo quanto previsto dall'art. 13.2 del Capitolato.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; al verificarsi di detta condizione, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario ha presentato cauzione definitiva a titolo di garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto sottoscritto con ATB Servizi, alle cui norme si rimanda.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Ogni atto è nullo e comporta l'immediata risoluzione del contratto ed il diritto del Commit-
tente al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di



ogni e qualsiasi spesa eventualmente sostenuta, ivi comprese quelle relative alla necessaria nuova aggiudicazione della concessione in oggetto.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ai fini della risoluzione del contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 24 del Disciplinare di Gara e dell'art. 13 del Capitolato.

ARTICOLO 15 – RISPETTO DELLA NORMATIVA DI CUI AL D. LGS. N. 231/2001 E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - SEGNALAZIONI

Il Concessionario è a conoscenza che ATB ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 ed il relativo codice etico (consultabili sul profilo del Committente), che definiscono l'insieme delle regole e dei principi etici a cui il Committente riconosce valore ed il cui rispetto consente, tra l'altro, di prevenire i comportamenti illeciti di cui al punto citato. Il Concessionario, pertanto, dichiara di conoscere le previsioni del D.lgs. n. 231/2001 e i principi del codice etico del Committente e di rispettarne i relativi contenuti, nella consapevolezza che l'inosservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi del codice etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima il Committente alla risoluzione di diritto del contratto.

Il Gruppo ATB si è dotato di apposita Piattaforma informatica per la presentazione e la gestione, in modo riservato, delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023 (cd. Decreto whistleblowing). La Piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della



relativa documentazione, nel rispetto dell'art. 4 del d.lgs. 24/2023.

La piattaforma è raggiungibile tramite il sito web di ATB nella sezione Gruppo/Whistleblowing.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di natura amministrativa è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, mentre per le controversie di natura civile derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 17 CLAUSOLE FINALI

Sono a carico del Concessionario le proprie spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno riferimento agli atti di gara, al codice civile ed al Codice appalti ove richiamato.

Il presente contratto è costituito da n. ## (#####) facciate.

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI

DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per ATB Servizi S.p.A.

Per #####

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

C. Rita Donato

#####

Imposta di bollo assolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 18, comma 10,

D.lgs. 36/2023